

TI_GERICHTE 52.2023.254 vom 7. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.254

FR: TI_GERICHTE 52.2023.254 du 7 juin 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2023.254 del 7 giugno 2023

Regeste

Diniego della licenza edilizia in sanatoria e per un nuovo centro di riciclaggio e impianto di calcestruzzo

Erwägungen

E. 24

settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Resta da verificare se la decisione sia impugnabile in quanto tale. 2. 2.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che rinvia la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (cfr. DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare a eseguire quanto disposto dall'autorità superiore: in questo caso la decisione è considerata finale e può essere dedotta in giudizio (cfr. DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi anche per le decisioni simili rette dalla LPAm (cfr. tra tante, STA 52.2020.423 del 7 maggio 2021 consid. 2.1, 52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2015.36 del 5 ottobre 2015 consid. 2.3.1 e rinvii). 2.2. Le decisioni incidentali possono essere impugunate solo alle condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAm, se: a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile o b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante e dispendiosa. L'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi della lett. a non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto impugnato (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 1985 ad 2.4). Di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata. Il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma non basta che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. STA 52.2020.423 citata consid. 3.1., 52.2015.36 citata consid. 2.3.1. e rimandi). La lett. b del disposto presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore. Richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defaticante e dispendiosa (cfr. STA 52.2020.423 citata consid. 3.1, 52.2015.36 citata consid. 2.3.2 e rimandi). 2.3. 2.3.1. In concreto, il Governo ha annullato la decisione

del 6 maggio 2022 con la quale il Municipio ha negato la licenza edilizia per il rifacimento della pavimentazione in asfalto al mapp. _____ 1 e gli ha rinviato gli atti per il rilascio della licenza. Ora, tale giudizio costituisce una decisione finale, poiché, con le sue istruzioni vincolanti, pone il Municipio nella condizione di unicamente adempiere a quanto ordinatogli dall'Autorità superiore, senza alcun margine di manovra. Su questo aspetto la decisione governativa è quindi impugnabile e il ricorso del RI 2 e quello della RI 1 è ricevibile. 2.3.2. Diversamente ne va per quanto riguarda l'annullamento del diniego del permesso edilizio richiesto dalla CO 1 per la costruzione di un nuovo centro di riciclaggio trattamento inerti sui fondi _____ 2, _____ 3, _____ 1 e _____ 5. In quel caso, il Consiglio di Stato ha esaminato un'unica censura, quella della violazione del diritto di essere sentita dell'istante in licenza per non aver il Municipio esaminato tutti gli aspetti contestati (in particolare dagli oppositori), limitandosi a verificare la conformità di zona, negandola, per poi non concedere, sulla sola base di questa conclusione, l'autorizzazione a costruire. Accolta la censura, il Governo ha quindi annullato l'atto municipale e rinviato l'incanto per esame di tutti gli altri motivi che osterebbero al rilascio della licenza. Con ciò, non sono state impartite istruzioni vincolanti all'autorità chiamata a pronunciarsi nuovamente, che dispone così di piena libertà di decisione. Si è quindi di fronte a un giudizio che non mette fine alla vertenza. Visto il suo carattere incidentale, può dunque essere esaminato unicamente alle condizioni di cui all'art. 66 cpv. 2 LPAm. Ora, la prima delle ipotesi (lett. a) non è chiaramente adempiuta: il Comune non dimostra di incorrere in alcun pregiudizio irreparabile dovendo decidere nuovamente, né è dato di vedere in cosa potrebbe consistere tale pregiudizio, se non in un prolungamento della procedura, comunque irrilevante. Ma nemmeno la seconda ipotesi della citata norma risulta soddisfatta (lett. b). In effetti, l'esame della conformità del progetto alle norme pianificatorie non esige una procedura probatoria defaticante e dispendiosa. Inoltre, questo Tribunale non potrebbe rendere immediatamente una decisione finale sull'oggetto della lite, visto che il Consiglio di Stato si è limitato a esaminare la violazione del diritto di essere sentito, senza affrontare le altre censure ricorsuali (mancanza di convocazione dell'istante in licenza ad un colloquio e, soprattutto, la contestata non conformità di zona del progetto in questione). Non sono quindi date le condizioni per entrare nel merito del ricorso. Non spetta in ogni caso a questo Tribunale esprimersi in prima battuta sulle censure rimaste inevase. Certo, le motivazioni a sostegno della violazione dei diritti di parte rimproverata all'Autorità comunale destano più che una perplessità alla luce dei chiari principi giurisprudenziali vigenti in merito alle esigenze di motivazione. Si ricorda in effetti, che la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Ma tant'è, ciò non sana comunque il difetto di impugnabilità della decisione e l'inammissibilità del ricorso. 2.4. Riassumendo, dunque, il ricorso della RI 1 (inc. 52.2023.254) è ricevibile, mentre quello del RI 2 (inc. 52.2023.255) è ammissibile unicamente per quanto riguarda la questione del rifacimento della pavimentazione in asfalto sulla part. _____ 1. 2.5. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Riguardando lo

stesso complesso di fatti, i ricorsi possono inoltre essere evasi con un'unica decisione (art. 76 cpv. 1 LPAm). 3. Come ricordato, la decisione impugnata affronta la questione del rifacimento (già eseguito) della pavimentazione in asfalto su circa 500 m² del mapp.

_____ 1. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali lavori potessero essere autorizzati indipendentemente dall'attività che avviene sul resto del fondo. Tesi contestata dal Comune e dalla RI 1. In generale, un'opera di pavimentazione di parte di un terreno quale quella oggetto di giudizio è di principio conforme alla zona edificabile. Potrebbe essere autorizzata anche indipendentemente da un determinato utilizzo del fondo, ad esempio per facilitarne l'accesso e la sua manutenzione oppure per predisporlo in vista di una successiva edificazione e utilizzazione. In concreto, non vi sono dunque motivi per considerare non conforme alla zona artigianale e per piccola industria non molesta (Ar3) secondo il piano regolatore del 1984, di cui tuttora fa parte, un'asfaltatura di 500 m² della part.

_____ 1. Da questo punto di vista nulla osta al rilascio della licenza edilizia. Ora, se un simile intervento può già conseguire un permesso quale opera a sé stante, nella fattispecie lo può ottenere a maggior ragione se si considera l'attività legittima di lavorazione di materiali che la CO 1 potrebbe continuare a esercitare, seppur in termini molto ridotti rispetto all'attuale situazione. In effetti, come ricordato in narrativa (cfr. supra ad F.a.), secondo l'ordine di demolizione e ripristino dei fondi, il Municipio ha concesso alla CO 1 la possibilità di mantenere parte dell'infrastruttura esistente, ovvero quella autorizzata con le licenze del 2005 (frantoio, due depositi un trax) e del 2007 (tettoia), e di utilizzarla per svolgere un'attività di lavorazione limitata a 2'000 m³ di materiale. Come sostenuto dall'istante in licenza, la pavimentazione in asfalto può dunque essere considerata (anche) funzionale al mantenimento di queste strutture e all'esercizio di tale attività ridotta, nonché ovviamente allo svolgimento di altre eventuali attività conformi alla zona di situazione che potrebbero essere se del caso autorizzate. Neppure da questo profilo vi sono quindi motivi per negare la licenza richiesta. Nemmeno i Servizi generali hanno peraltro rilevato alcun impedimento a tale sistemazione del terreno, che non genera lo scarico di acque residuali, vietando unicamente qualsiasi tipo di lavaggio (cfr. avviso cantonale 122390 del 13 aprile 2022). Non muta questa conclusione il fatto che il Municipio ha emanato, prima ancora del provvedimento di demolizione e ripristino dei fondi, un divieto d'uso dei medesimi (cfr. supra ad E.a.), tuttora valido. Tale ordine è stato infatti ritenuto giustificato da questa Corte e dal Tribunale federale, proprio per impedire che la CO 1 continuasse a trattare e stoccare ingenti quantitativi di materiale senza essere al beneficio delle relative autorizzazioni e questo, per l'appunto, fino alla rimozione di quelle opere ed impianti non autorizzati che hanno sviluppato ed incrementato l'attività e le immissioni da essa derivanti (cfr. decisione di questo Tribunale di cui all'inc. n. 52.2020.105 del 12 maggio 2021, consid. 3.3. e decisione del Tribunale federale di cui all'inc. n. 1C_376/2021 dell'11 aprile 2023, consid. 3.1). Del resto, non è evidentemente dalla controversa pavimentazione che dipende l'esercizio illegale dell'attività oggetto degli ordini municipali. Non è dunque imponendo la rimozione della pavimentazione che verrà posta fine all'attività in questione, ma mettendo in esecuzione, se del caso in via sostitutiva, i citati ordini. 4. In conclusione, il ricorso della RI 1 è respinto così come quello del RI 2, nella misura della sua ammissibilità. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza, ritenuto che il Comune ne va esente, essendo intervento nell'espletamento delle sue funzioni (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAm). Ciò non lo dispensa comunque dal rifondere, con la RI 1, congrue ripetibili alla CO 1, patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAm). I già oppositori, che hanno partecipato unicamente alla procedura ricorsuale avviata dal Comune, non sono tenuti al

pagamento di spese e ripetibili, dato che non hanno formulato domande. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso della RI 1 è respinto. 2. Il ricorso del RI 2, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla RI 1, rimane a suo carico. Alla CO 1 verranno versati fr. 800.- da parte della RI 1 e fr. 1'200.- da parte del Comune a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La
presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.